

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI MEDICINALI ED AFFINI
OCCORRENTI ALLE FARMACIE A.FA.S. PER IL PERIODO 01 LUGLIO 2016 - 30
GIUGNO 2019.**

TRA

**L'Azienda Speciale Farmacie A.FA.S. Perugia (di seguito nominata per brevità
"Azienda" od "AFAS"),** con sede in Perugia, Via Fabio Filzi 16/i, codice fiscale e partita
Iva 02184880546, rappresentata dal suo Legale Rappresentante, Direttore Generale dott.
Raimondo Cerquiglini,

E

La Società Alliance Healthcare Italia Distribuzione Spa, con sede in Roma, Via
Tiburtina, 1310 codice fiscale 00432760585 e partita Iva 00890881006, rappresentata
dalla D.ssa SPADOLINI ROSA ANNA che interviene quale Legale Rappresentante;

PREMESSO CHE

- l'Azienda Speciale Farmacie A.FA.S Perugia con delibera n. 51 del 21 dicembre 2015 ha indetto un'asta pubblica, a procedura aperta, per la fornitura di prodotti farmaceutici ed affini alle farmacie dell'Azienda ed ha contestualmente approvato il Capitolato Speciale composto di n. 18 articoli allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale;
- l'asta pubblica per l'aggiudicazione della fornitura è stata esperita in data 30 maggio 2016 come da verbale del 30 maggio 2016;
- l'esito della gara è stato ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell'A.FA.S. con delibera n. 28 del 07/06/2016.

Tutto ciò premesso tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART. 1 - PREMESSA

La premessa deve ritenersi come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

L'Azienda affida alle condizioni di seguito riportate e previste dall'articolo 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO – del capitolato speciale di appalto, alla **Società Alliance Healthcare Italia Distribuzione Spa**, l'appalto del servizio di fornitura di prodotti medicinali, parafarmaceutici ed affini necessari alle farmacie A.F.A.S. per il triennio anni 2016/2019 per un importo annuo presunto di € 6.240.000,00 a prezzo pubblico.

Il presente contratto ha durata triennale a far data dal 01 luglio 2016 e scade il 30 giugno 2019; la scadenza del presente contratto è automatica senza necessità alcuna di preventiva disdetta, così come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 3 - SCONTI

Agli importi delle singole forniture, per ogni tipologia di prodotto, dovranno essere applicati i seguenti sconti sul prezzo pubblico al netto di IVA derivanti dalla aggiudicazione di gara:

CATEGORIE	Pesi	Sconto Offerto
Specialità su ricetta A/C	47,28%	32,60%
Generici equivalenti fascia A/C e genericabili	12,76%	38,35%
Specialità veterinarie	0,83%	33,00%
Specialità omeopatiche	0,92%	35,00%
C-SOP	5,01%	35,00%
OTC	5,01%	40,00%
Cosmetici	4,54%	33,00%
Dietetici	7,78%	29,00%
Galenici	0,22%	48,00%
Prodotti erboristici e fitoterapici	0,58%	40,10%
Parafarmaci	9,23%	34,00%
Dispositivi medici	5,07%	48,00%
Prodotti puericultura ed infanzia	0,77%	30,10%
SMP su peso da gara	100,00%	34,56%

Per quanto riguarda la metodologia di sconto per i prodotti SOP e OTC si rimanda a quanto previsto al capitolato;

ART. 4 - CAPITOLATO

L'appalto di fornitura si intende concesso ed accettato alle condizioni e modalità contenute nel Capitolato speciale di Appalto, approvato con delibera del consiglio di Amministrazione n. 51 del 21 dicembre 2015, allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 5 – ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI

L'accettazione dei prodotti consegnati non solleva la ditta fornitrice dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine alla loro conformità rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale di gara ed in particolare rispetto a quanto previsto dall'art. 6 - MODALITÀ DI FORNITURA E SERVIZI, nonché ai vizi apparenti ed occulti dei prodotti, non rilevati all'atto della consegna.

ART. 6 – QUANTITATIVI ED IMPORTI

I quantitativi e gli importi della fornitura, così come indicati nell'offerta, sono riferiti ad un consumo prevedibile nel periodo indicato e rappresentano un parametro indicativo e non tassativo, potendo variare in più o in meno in relazione al presunto fabbisogno delle Farmacie A.FA.S. nel periodo contrattuale.

ART. 7 – MODALITÀ DI FORNITURA

Le forniture avverranno attraverso i magazzini di Orvieto e Roma mediante richiesta diretta delle farmacie A.FA.S. in tempi e modi da convenire separatamente e, comunque, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Gara art. 6 - MODALITÀ DI FORNITURA E SERVIZI. Il fornitore emetterà fatture a cadenza mensile corredandole con bolle di consegna; le fatture dovranno essere consegnate alla sede legale dell'Azienda il cui indirizzo è riportato in epigrafe.

ART. 8 - PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati a 120 giorni data fattura, previo accertamento dell'avvenuta regolare esecuzione delle forniture, mediante bonifico bancario presso un Istituto di credito appositamente segnalato dal fornitore; se le fatture verranno consegnate presso la sede legale oltre il quinto giorno del mese, i pagamenti verranno effettuati a 120

giorni dalla consegna delle medesime, in merito agli interessi per ritardati pagamenti, verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 231/02.

Eventuali inadempienze in ordine ai pagamenti da parte di A.FA.S., dovranno essere puntualmente segnalati per scritto con raccomandata RR o PEC.

ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DI ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA

Nell'esecuzione della fornitura che forma l'oggetto del presente appalto, **Alliance Healthcare Italia Distribuzione Spa** è tenuta ad osservare, nei rapporti con i dipendenti, integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL e dagli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il settore, per il tempo e nelle località in cui si svolge il contratto di fornitura. I suddetti obblighi, vincolano **Alliance Healthcare Italia Distribuzione Spa** anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale; il mancato rispetto, di quanto esposto, è motivo di decadenza contrattuale.

ART. 10 - MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E PER LA PUBBLICA MORALITÀ

Alliance Healthcare Italia Distribuzione Spa dichiara che nei suoi confronti non è stato emesso alcun provvedimento definitivo di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 17/12/56, n. 1423. L'esistenza del suddetto provvedimento o la sopravvenienza di esso nel corso dell'esecuzione del presente contratto, costituisce titolo per la declaratoria risoluzione del contratto di appalto per fatto o colpa dell'appaltatore, salvo le ulteriori conseguenze di legge.

ART. 11 – PENALITÀ

Conformemente a quanto previsto dal Capitolo Speciale di Appalto, art. 9 – INADEMPIMENTI, PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, per ogni consegna non effettuata nei termini di cui al precedente articolo 7 del presente contratto, verrà addebitato a mezzo lettera raccomandata A/R all'appaltatore, quanto previsto nel capitolato.

Alliance Healthcare Italia Distribuzione Spa avrà 7 (sette) giorni di tempo per documentare esaurientemente e per iscritto all'Azienda eventuali cause di forza maggiore. In ogni caso, dopo la quinta lettera scattano automaticamente le sanzioni previste al successivo art. 13 del presente contratto.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di provvedere all'approvvigionamento in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico esercitato.

In tali casi saranno addebitati alla Ditta **Alliance Healthcare Italia Distribuzione Spa**, oltre alle penali di cui al primo comma del presente articolo, le eventuali maggiori spese sostenute rispetto ai costi di aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 9 del capitolato speciale di Appalto – INADEMPIMENTI, PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, a seconda dell'ammontare delle penalità la relativa applicazione potrà avvenire escutendo la garanzia prestata di cui al precedente articolo 9 del presente contratto, qualora l'appaltatore, dopo la notifica dell'applicazione di penali, non proceda all'emissione di una nota di credito di ammontare pari alla penale applicata. La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo contestualmente all'emissione di una fattura quietanzata da parte dell'Azienda, per l'importo al netto delle penali applicate.

ART. 12 - ONERI

Sono a carico dell'aggiudicataria tutte le spese d'asta, nonché le spese relative alla stipula del presente contratto ed alla sua esecuzione, oltre agli oneri specificati o richiamati nei precedenti articoli e negli altri documenti di appalto.

Trattandosi di contratto soggetto a regime di IVA, verrà registrato a tassa fissa.

Art. 13 – RISOLUZIONE

Ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

- 1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- 2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;

3) ripetuti ritardi nelle consegne così come previsti nel precedente articolo 11;

4) fornitura di prodotti difformi a quanto richiesto nel capitolato.

Nei citati casi, **Alliance Healthcare Italia Distribuzione Spa** avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per l'Azienda di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle sostenute da parte dell'Azienda, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui all'articolo 9 del presente contratto.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Le parti convengono che per qualsiasi contestazione o controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Perugia.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti espressamente convengono che per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente contratto, troveranno applicazione le norme previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 16 – FORMA DEL CONTRATTO

Il presente contratto, scritto con mezzi meccanici a norma di legge, consta di n. 7 pagine scritte per intero.

Perugia li _____.

A.F.A.S. Perugia

Il Legale Rappresentante

Dott. Raimondo Cerquiglini

Alliance Healthcare Italia Distribuzione Spa

Il Legale Rappresentante

D.ssa Spadolini Rosa Anna

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si approvano in forma specifica le seguenti clausole: ART. 2 – OGGETTO; ART. 4 – CAPITOLATO; ART. 5 – ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI; ART. 6 – QUANTITATIVI ED IMPORTI; ART. 7 – MODALITÀ DI FORNITURA; ART. 8 – PAGAMENTI; ART. 9 – POLIZZA FIDEJUSSORIA; ART. 10 – OBBLIGHI A CARICO DI Alliance Healthcare Italia Distribuzione Spa ART. 12 – PENALITÀ; Art. 14 – RISOLUZIONE; ART. 15 – CONTROVERSIE; ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI.

Letto, confermato, sottoscritto

A.FA.S. Perugia
Il Legale Rappresentante
Dott. Raimondo Cerquiglini

Alliance Healthcare Italia Distribuzione Spa
Il Legale Rappresentante
D.ssa Spadolini Rosa Anna
